

Organizzazione

AGRICOLA PARAElios S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	



Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

13	Sezione M: Reati finanziari o abusi di mercato
13.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati finanziari o abusi di mercato</i>
13.2	<i>Criteri per la definizione di reati finanziari o abusi di mercato</i>
13.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
13.3.1	<i>Abuso di informazioni privilegiate Art. 184 D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i>
13.3.2	<i>Manipolazione del mercato (Art. 185 D.Lgs.n.58/199/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i>
13.3.3	<i>Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-bis D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lg. n.107 del 10 agosto 2018)</i>
13.3.4	<i>Manipolazione del mercato (Art.187-ter D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i>
13.3.5	<i>Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (Art.187-ter.1 inserito dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i>
13.3.6	<i>Responsabilità dell'ente (Art.187-quinquies D.Lgs.n.58/1998/TUF modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018)</i>
13.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati finanziari o abusi di mercato</i>
13.5	<i>Organi e funzioni coinvolte</i>
13.6	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
13.7	<i>Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili</i>
13.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

13.1 Introduzione e funzione della parte speciale dedicata ai reati finanziari o abusi di mercato

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi partner

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

La società, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, adotta le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di seguito descritti

13.2 Criteri per la definizione di reati finanziari o abusi di mercato

Con la definizione di reati finanziari o abusi di mercato ci si riferisce a tutte le ipotesi in cui i risparmiatori che hanno investito le proprie risorse nei mercati finanziari, si trovano a dover subire le conseguenze negative del comportamento di altri soggetti utilizzando a vantaggio proprio o altrui, info non accessibili al pubblico oppure hanno divulgato info false e ingannevoli o manipolato il meccanismo di determinazione del prezzo degli strumenti finanziari

13.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/01

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato e di illecito amministrativo per le quali l'Art.25-sexies del D.Lgs.n.231/01 e l'Art. 187-quinquies del D.Lgs.n.58/98 prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati e tali illeciti amministrativi siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa

I reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea

Il D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018, "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 ", con entrata in vigore del 29 settembre 2018, ha modificato gli articoli del TUF n.58 del 1998, relativo ai reati finanziari o abusi di mercato (Art. 184- Abuso di informazioni privilegiate, Art.185 -Manipolazione del mercato, Art.187-bis -Illecito amministrativo abuso di informazioni privilegiate ridenominato "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate", Art.187-ter Illecito amministrativo manipolazione del mercato, Art.187-quinquies Responsabilità dell'ente,) ed inserito l'Art.187- ter.1 – "Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014"

La nozione di "informazione privilegiata"

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l'intera disciplina sugli abusi di mercato ed in particolare sull'insider trading e quella concernente l'informazione societaria.

Secondo quanto previsto dall'Art. 181 del TUF si ritengono di carattere privilegiato le informazioni che presentino le seguenti caratteristiche (qui di seguito le "Informazioni Privilegiate"):

- Di carattere preciso e, pertanto quelle inerenti ad un complesso di circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno
- Specifiche, vale a dire che l'informazione deve essere sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi quegli effetti sul prezzo degli strumenti finanziari
- Non siano ancora rese pubbliche
- Concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari

13.3.1 Abuso di informazioni privilegiate Art. 184 D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 euro a 3.000.000 di Euro chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un'attività lavorativa privata o pubblica:

- Acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte (insider trading)
- Comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni) (tipping), o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014
- Raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni sopra indicate (tuyautage)

La fattispecie punisce con la stessa pena, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo

13.3.2 Manipolazione del mercato Art. 185 D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie punisce con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da 20.000 euro a 5.000.000 di Euro chiunque diffonde notizie false (c.d. manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa)

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammessa, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 596/2014

Si ha manipolazione informativa anche allorquando la creazione di un'indicazione fuorviante derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell'emittente o di altri soggetti obbligati

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo

La condotta costitutiva dei reati di manipolazione di mercato consiste:

- Nella diffusione di notizie false

Nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

13.3.3 Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate Art. 187-bis D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie di cui all'Art. 187-bis TUF punisce, con la sanzione amministrativa da 20.000 Euro a 5.000.000 di Euro, sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall'Art. 184 TUF ("chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio"), sia quelle realizzate dagli insiders secondari, laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari

L'unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa ("la sanzione prevista al comma 1" dell'Art. 187 bis "si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti")

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione

13.3.4 Manipolazione del mercato Art. 187-ter D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

La fattispecie di cui all'Art. 187-ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 Euro a 5.000.000 di Euro chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l'Art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano "concretamente idonee" ad alterare i prezzi).

Il divieto di manipolazione del mercato del regolamento (UE) n. 596/2014 prevede la sanzionabilità delle seguenti condotte:

- Operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari
- Operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale
- Operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente
- Altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- È punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia
- Non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ma è sufficiente che tali comportamenti siano "suscettibili" di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari

Le sanzioni sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5

13.3.5 Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 Art.187-ter.1 inserito dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018

La fattispecie di cui all'Art. 187-ter.1 inserito dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 riguarda le sanzioni relative nei confronti di un ente o di una società in caso di violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto.

La sanzione amministrativa pecuniaria va da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

Se le violazioni indicate di cui sopra sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

In caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nei confronti di un ente o di una società, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

Se le violazioni indicate di cui sopra sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.



13.3.6 Responsabilità dell'ente Art.187-quinquies D.Lgs.n.58/1998 (TUF)

Nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 l'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

La violazione a vantaggio dell'ente può essere commessa

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, che di fatto, la gestione e il controllo dello stesso
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra

Se, in seguito alla commissione degli illeciti, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nei punti a e b hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.



13.4 Le attività sensibili relative ai reati finanziari o abusi di mercato

In relazione ai reati e agli illeciti amministrativi e alle condotte criminose sopra esplicitate le Attività ritenute più sensibili risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale quelle qui di seguito elencate:

- Diffusione, mediante qualsiasi mezzo, di informazioni, voci e notizie suscettibili di indicazioni in merito agli strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato
- Assistenza e consulenza nell'ambito di operazioni straordinarie
- Effettuazione di ordini di compravendita relativi ai titoli quotati

I maggiori rischi in relazione alla commissione dei reati e degli illeciti di abuso di mercato si possono ipotizzare in caso di operazioni simulate

Inoltre, nonostante in presenza di operazioni richieste dai clienti che facciano sospettare la commissione di uno dei suddetti reati esista unicamente un obbligo di segnalazione in capo all'intermediario e non il divieto di eseguire le istruzioni del cliente, tuttavia non può escludersi che, in astratto, si possa configurare un coinvolgimento aziendale sia nel reato sia nell'illecito amministrativo commesso dal cliente

13.5 Organi e funzioni coinvolte

A seguito di un'approfondita analisi della sua realtà aziendale, le principali attività sensibili che l'azienda ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Comunicazioni all'esterno (analisti finanziari, azionisti, giornalisti, agenzie di rating, etc.)
- Gestione delle informazioni privilegiate relative a tutte le società quotate od emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico o quotati
- Gestione di eventuali conflitti di interesse
- Identificazione delle operazioni sospette
- Negoziazione di strumenti finanziari
- Rapporti commerciali con i grandi clienti
- Processo di valutazione dell'affidamento della clientela
- Attività di consulenza all'emissione o al classamento di strumenti finanziari, e più in generale di distribuzione di strumenti finanziari

In relazione alle descritte attività sensibili – tutte astrattamente ipotizzabili attesa la frequenza con cui i destinatari vengono a contatto con informazioni privilegiate – si ritengono particolarmente coinvolti i seguenti organi e funzioni aziendali:

Direzione Centrale Finanza

Nell'ambito delle operazioni svolte per l'azienda l'attività si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni in materia di comunicazioni al pubblico o di operazioni commerciali, finanziarie o comunque rilevanti per il pubblico, acquisite in virtù dell'esercizio della funzione di predisposizione e controllo di scritture contabili e di comunicazioni sociali

Consiglio di Amministrazione

I profili di rischio attengono anzitutto alle comunicazioni al pubblico, ed alle operazioni rilevanti per lo stesso, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelle che possono avere influenza sul prezzo di strumenti finanziari, nonché le attività relative ad operazioni su strumenti finanziari

Uffici Segreteria Generale e Comunicazione

L'attività si presenta a rischio in relazione alle informazioni rese, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, al pubblico, nonché alle funzioni di supporto al consiglio di amministrazione in occasione delle comunicazioni al pubblico, di operazioni rilevanti per il pubblico, nonché operazioni su strumenti finanziari

Ufficio Compliance

L'attività svolta da questa funzione si presenta a rischio sotto il profilo del trattamento delle informazioni rilevanti in ambito sia commerciale che finanziario ottenute durante lo svolgimento dei propri compiti di controllo.

13.6 Principi e norme generali di comportamento

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Parte Speciale, nelle policy e procedure cui la stessa fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato

13.7 Principi di riferimento specifici relativi alla regolamentazione delle attività sensibili

La società in quanto operatore nei mercati finanziari è sottoposta alla disciplina ed alle regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria con la conseguenza che le modalità di gestione del rischio dei reati e degli illeciti amministrativi qui considerati risultano replicare comportamenti che dovrebbero già fare parte della prassi interna o, comunque, derivanti dall'applicazione delle norme primarie e regolamentari vigenti

L'azienda ha approntato linee guida volte a disciplinare le condotte da mantenere nell'ambito delle attività di gestione dei patrimoni dei clienti, di raccolta e trasmissione di ordini e diffusione di studi e ricerche

Tutto quanto sopra premesso, per quanto riguarda in particolare l'espletamento delle attività sensibili, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti anche omissivi tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato e di illecito amministrativo rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/2001 e Art. 187-quinquies TUF)

I destinatari stessi dovranno, inoltre, segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso

I dipendenti, in via diretta, e i collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'azienda dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- Astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato
- Astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato od illecito amministrativo rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
- Astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

Trattamento di informazioni privilegiate

Coerentemente con la regolamentazione interna in materia di gestione e trattamento delle informazioni riservate e il Codice Etico in materia di informazioni confidenziali, si individuano di seguito i principi sulle modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei destinatari:

- Il trattamento delle informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto delle relative disposizioni organizzative interne in cui sono indicati compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione di tali informazioni, le norme che regolano la diffusione delle medesime e le modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro trattamento e la loro pubblicazione. In ogni caso, ogni qualvolta sussista il dubbio se un'informazione rivesta il carattere di informazione privilegiata, prima di essere diffusa o trasmessa dovrà essere richiesto il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali
- Ad integrazione delle procedure indicate ai precedenti punti, i responsabili deputati alla gestione delle informazioni privilegiate istituiscono un registro delle persone in possesso delle informazioni privilegiate secondo quanto previsto dall'Art. 115-bis del D.Lgs.n.58 del 1998
- In ogni caso di dubbio, prima di compiere un'operazione straordinaria relativa a strumenti finanziari quotati, è necessario ottenere il parere preventivo della funzione responsabile come indicata nelle procedure aziendali.

In particolare, è espressamente vietato ai destinatari di:

Trattamento di informazioni privilegiate

- Utilizzare o comunicare informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, comunque ottenute, per negoziare, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, sia per conto e/o nell'interesse della società, sia in nome e per conto proprio o di terzi
- Partecipare su Internet a gruppi di discussione o chat-room aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari, quotati o non quotati, e nei quali vi sia uno scambio di informazioni concernenti l'azienda, le sue società, le società concorrenti o le società quotate in genere o gli strumenti finanziari emessi da tali soggetti, a meno che non si tratti di incontri istituzionali per i quali è già stata compiuta una verifica di legittimità da parte delle funzioni competenti o non vi sia scambio di informazioni il cui carattere non privilegiato sia evidente
- Sollecitare l'ottenimento di informazioni privilegiate su strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non in base ad accordi contrattuali o ai sensi della normativa applicabile

Diffusione di informazioni e/o valutazioni

- Effettuare comunicazioni istituzionali senza il preventivo coordinamento con le funzioni preposte a tale compito e senza rispettare le procedure in materia
- Rivelare a terze informazioni privilegiate relative all'azienda o relative a strumenti finanziari o emittenti strumenti finanziari quotati, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità
- Comunicare o diffondere all'esterno analisi o valutazioni su uno strumento finanziario quotato (o indirettamente sul suo emittente), che possano influenzare i terzi, dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, diffondere informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo
- Diffondere al pubblico valutazioni o una notizia su uno strumento finanziario od un emittente senza prima aver verificato l'attendibilità della fonte ed il carattere non privilegiato dell'informazione
- Consigliare ai clienti operazioni di investimento sulla base delle informazioni privilegiate in loro possesso, ivi compresi gli ordini impartiti o le operazioni disposte da altri clienti
- Discutere informazioni privilegiate in locali in cui siano presenti estranei o comunque soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Discutere di informazioni privilegiate al telefono, in luoghi pubblici, ovvero utilizzando la funzione "viva voce", onde evitare che informazioni privilegiate possano essere ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Lasciare documentazione contenente informazioni privilegiate in luoghi in cui potrebbe facilmente essere letta da persone che non sono autorizzati a conoscere tali informazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Nel caso in cui si ricevano informazioni privilegiate in un modo non previsto dalla legge è obbligatorio, comunicare tale ricevimento al responsabile di funzione affinché ne prenda nota. È necessario, inoltre, astenersi dall'utilizzo di tali informazioni privilegiate e dalle operazioni sugli strumenti finanziari o sugli emittenti quotati oggetto delle informazioni privilegiate a meno che un'apposita decisione in tal senso fosse stata assunta precedentemente al ricevimento delle informazioni privilegiate ed in modo documentabile. Tuttavia, tale operazione dovrà essere comunicata all'OdV ed autorizzata dal responsabile della funzione

Ulteriori indicazioni sul trattamento delle informazioni privilegiate

I destinatari devono rispettare le seguenti previsioni:

- I documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere catalogati utilizzando nomi in codice, ove possibile
- I documenti contenenti informazioni privilegiate devono essere conservati in armadi chiusi o, per le strutture che ne siano dotate, negli appositi armadi di sicurezza
- I documenti contenenti informazioni privilegiate non più necessari e per i quali non vi siano obblighi di conservazione devono essere eliminati mediante utilizzo di “distruggi documenti”, laddove disponibili
- I documenti elettronici contenenti informazioni privilegiate devono essere gestiti con particolare riservatezza, osservando scrupolosamente le regole di sicurezza per l'utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche e, per le strutture che ne sono fornite, tramite l'apposito applicativo di crittografia

Operazioni su mercati finanziari

Sebbene l'attività aziendale non comporti una costante operatività sui mercati dove sono negoziati strumenti finanziari, sia nella prestazione di servizi di investimento sia nello svolgimento dell'attività di investimento del proprio patrimonio, si applicano la disciplina e le regole previste dal Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria

La società ha recepito nella propria struttura organizzativa e normativa, le citate disposizione tale che risulti remota la possibilità che operatori interni all'azienda diffondano, autonomamente ovvero in concorso con terzi, nell'interesse dell'azienda stessa, notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, e ciò, anche nello svolgimento dell'attività diffusione di studi e ricerche, ovvero tengano comportamenti che possano comportare manipolazione del mercato

I divieti sotto riportati sono rivolti, ove non diversamente specificato, ai destinatari del Modello che operano nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio e nell'attività di investimento del portafoglio di proprietà della società

Nella prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini, invece, le stesse regole comportamentali sono da intendersi non come divieti, ma come fattori di valutazione ai fini dell'individuazione e della segnalazione delle operazioni sospette, come previsto nell'ambito delle procedure interne adottate dall'azienda

I divieti

In particolare, è espressamente vietato ai Destinatari di:

- Agire di concerto o consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette
- Acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura
- Effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi, a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa e dalle procedure aziendali
- Effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo
- Inserire ordini a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite) al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi)
- Acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni in modo da alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato
- Agire di concerto con altri operatori sul mercato secondario, dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico, al fine di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario quotato verso livelli artificiali
- Abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante
- Concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari aziendali al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi. Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa
- Concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati (ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati; le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato)
- Concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi

PARTE SPECIALE – SEZ. M – REATI FINANZIARI O ABUSI DI MERCATO
(Art. 25-sexies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-13

- Aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo
- Prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurne il prezzo
- Aprire una posizione su uno strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico
- Operare creando inusuali concentrazioni di operazioni in concerto con altri soggetti su un particolare strumento finanziario
- Vendere la totalità o la quasi totalità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio per investire la liquidità ricavata su uno specifico strumento finanziario, a meno che tale operazione non risulti specificamente approvata dai competenti Organi aziendali e sulla base delle deleghe interne conferite
- Richiedere l'immediata esecuzione di un ordine senza indicazioni di prezzo
- Realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili
- Realizzare operazioni senza alcuna altra motivazione che quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario
- Realizzare operazioni che hanno la finalità di aumentare il prezzo di uno strumento finanziario nei giorni precedenti all'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile
- Realizzare operazioni che, proprio nei giorni precedenti l'emissione di uno strumento finanziario derivato collegato o di uno strumento finanziario convertibile, hanno la finalità di sostenere il prezzo dello strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi di tale strumento finanziario
- Realizzare operazioni che hanno la finalità di modificare la valutazione di una posizione senza che venga modificata, in aumento o in diminuzione, la dimensione della posizione stessa
- Effettuare operazioni in violazione delle regole e dei presidi previsti dalla società di gestione del mercato (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, ai trading alt sui prezzi, ecc.). Tale divieto si applica all'operatività in conto terzi nella misura in cui vengano eseguiti, per conto della clientela, ordini tali rappresentare una violazione delle suddette regole
- Effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato hanno la finalità di mantenere il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disotto del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato
- Effettuare operazioni che nel giorno di scadenza di uno strumento finanziario derivato sono finalizzate a far passare il prezzo dello strumento finanziario sottostante al disopra del prezzo di esercizio dello strumento finanziario derivato
- Omettere di comunicare le operazioni sospette individuate secondo le specifiche procedure predisposte in materia alla funzione preposta alla raccolta delle segnalazioni stesse. Tale divieto è operativo anche con riferimento alla prestazione dei servizi di negoziazione in conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini
- Concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari di interesse per la Società scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari stessi

- Agire consultandosi con altri soggetti per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette
- Effettuare operazioni di compravendita di uno strumento finanziario nella consapevolezza di un conflitto di interessi (a meno che esso non venga esplicitato nelle forme previste dalla normativa), allorquando tale operazione non sarebbe stata ragionevolmente effettuata in caso di assenza di conflitto di interessi
- Abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario
- Effettuare operazioni che hanno la finalità di aggirare gli accorgimenti previsti dai meccanismi di negoziazione (ad esempio, con riferimento ai limiti quantitativi, ai parametri relativi al differenziale tra le proposte di acquisto e di vendita, etc.,)
- Operare in modo da fare aumentare i prezzi dei titoli in portafoglio in modo da ottenere maggiori commissioni o remunerazioni per la gestione del portafoglio stesso
- Impartire ordini di compravendita o eseguire operazioni prima o dopo che la stessa società o soggetti ad essa collegati abbiano diffuso studi, ricerche o raccomandazioni di investimento errate o tendenziose o manifestamente influenzate da interessi rilevanti
- Acquistare partecipazioni di un emittente appartenente al c.d. "mercato sottile" realizzando poi operazioni volte a farne aumentare i prezzi così da consentire di ottenere performance superiori al benchmark di riferimento
- Aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo
- Prendere una posizione ribassata su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo
- Aprire una posizione su un determinato strumento finanziario e chiuderla immediatamente dopo che la posizione stessa è stata resa nota al pubblico
- Realizzare un'inusuale operatività sugli strumenti finanziari di una società emittente prima dell'annuncio di informazioni privilegiate relative alla società, a meno che tale operatività non sia basata su analisi di mercato, su informazioni non privilegiate ovvero su altre notizie pubblicamente disponibili

Clausole contrattuali

L'azienda inserisce, nei contratti con i collaboratori esterni e con i Partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per l'azienda, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice Etico
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte dell'azienda in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership)
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico

Inoltre, nei contratti con i Collaboratori esterni e con i Partner, viene inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali)

Procedure specifiche

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui alla presente Parte Speciale, i destinatari sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei documenti, codici di comportamento, policy e procedure aziendali come di seguito indicati

Tali procedure e loro eventuali successive integrazioni o modifiche si considerano parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo aziendale e, pertanto, si devono intendere come recepite nella loro configurazione

A tal riguardo si precisa che tali procedure sono coordinate internazionalmente e fanno sì che l'azienda sia fortemente presidiata da una struttura di norme di comportamento, regole organizzative e controlli interni. A tal riguardo, si elencano quelli maggiormente rilevanti:

- Codice Etico

Le procedure sono rinvenibili, nella loro versione aggiornata, nell'intranet aziendale

13.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi di abuso di mercato, commessi nell'interesse o a vantaggio della società, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

Inoltre, i compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure e documentazione interne per la prevenzione dei reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante